

IL PRESIDENTE  
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

**DECRETO n. 2328 del 23 agosto 2017**

**Oggetto: Rigetto** dell'istanza per la concessione del contributo per la ricostruzione post-sisma presentata, ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., da **FIENIL NUOVO S.S. di BORGATTI DINA & C.** ed acquisita con protocollo **CR-59139-2016** del **03/11/2016**

Visto il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della Legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto decreto legge;

Viste:

- l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 64/2012, 74/2012, 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 71/2014, 81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015, 15/2016, 25/2016, 36/2016, 42/2016, 53/2016, 59/2016, 02/2017 e 20/2017;
- l'Ordinanza n. 65 del 29 ottobre 2012 recante "Acquisizione di servizi per la realizzazione delle procedure informatiche relative all'Ordinanza n. 57/2012" che autorizza la creazione di un sistema informativo idoneo alla compilazione e alla gestione delle domande di contributo, a favore di beneficiari che abbiano subito danni dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in riferimento ad attività produttive, di cui all'Ordinanza commissariale n. 57/2012 denominato "SFINGE";
- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 recante "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII, previsto all'articolo 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 83/2014, 5/2015, 02/2016, 35/2016, 47/2016, 48/2016 e 15/2017;
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 recante "Istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii." e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 56/2014, 83/2014, 5/2015, 6/2015, 28/2015 e 32/2015;
- l'Ordinanza n. 76 del 3 luglio 2013 recante "Acquisizione di servizi complementari per la realizzazione delle procedure informatiche relative alle ordinanze per le attività produttive

- danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: affidamento di servizi complementari mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle condizioni stabilite dall'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti nell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza nn. 84/2014, 64/2015 e 40/2016;
  - l'Ordinanza n. 106 del 16 settembre 2013 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";
  - l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 70/2014 e 71/2014;
  - il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante "Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata";
  - il Decreto del Commissario Delegato n. 2574 del 23 dicembre 2014 integrativo del DCR n. 786 del 21 agosto 2013 "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
  - l'Ordinanza n.8 del 23 febbraio 2015 recante "Proroga dei termini per le domande di contributo delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE"
  - il Decreto n. 836 dell'08 maggio 2015 "*Approvazione delle linee guida sui controlli riguardanti i progetti delle strutture e le costruzioni ad uso abitativo (MUDE) ed ad uso produttivo (SFINGE) nella ricostruzione post sisma 2012*";
  - l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante "Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 "Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853

final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50;

- l'Ordinanza n. 30 dell'11 Maggio 2016 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica, di supporto agli enti locali e di monitoraggio, informazione e trasparenza";
- la comunicazione a firma del Commissario delegato, protocollo n. CR/2016/48939 del 15 settembre 2016, con la quale *"si autorizza la conclusione del procedimento per l'ammissione a contributo delle domande depositate ai sensi dell'Art.8 comma 1 dell'Ordinanza n. 56/2015 e ai sensi dell'Art.2 comma 1 dell'Ordinanza n. 25/2016, senza attendere che siano terminate le procedure per la valutazione delle domande presentate a seguito di conferma intervenuta tempestivamente nel termine del 30 giugno 2015"*;
- l'Ordinanza n. 1 del 27 Gennaio 2017 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna.";

Viste altresì:

- la Convenzione sottoscritta in data 11 settembre 2013 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2013/691);
- la Convenzione sottoscritta in data 30 settembre 2013 tra il Commissario delegato e il Presidente di Ervet SpA;
- l'Atto integrativo sottoscritto in data 24 dicembre 2014 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2014/603);
- la Convenzione sottoscritta in data 05 febbraio 2016 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia S.p.A. (RPI/2016/30);

Visto l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato l'Articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) del Decreto Legge 74, possono essere concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'Articolo 3-bis;

Preso atto della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, coordinata con le modifiche introdotte dall'*addendum* 23 luglio 2013 e dall'*addendum* 16 maggio 2014.

Richiamato in particolare il paragrafo 9 delle "Linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012",

approvate con l'Ordinanza n. 74/2012 e ss.mm.ii., che disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Richiamati in particolare:

- l'art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- l'art. 2 co. 2 e 13, della sopra citata Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., che prevedono le tipologie di interventi finanziabili ai fini della ricostruzione post-sisma 2012;

Dato atto:

- che tutte le comunicazioni della domanda in oggetto sono intervenute o state importate sul sistema informativo "SFINGE";
- che tutti gli atti, i documenti prodotti e acquisiti in fase d'istruttoria, costituenti il fascicolo elettronico, sono presenti e protocollati sul sistema informativo "SFINGE", secondo quanto previsto nelle linee guida parte integrante e sostanziale dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.;
- che è possibile accedere al fascicolo elettronico, inviando formale richiesta **motivata**, ai sensi del Capo V "Accesso ai documenti amministrativi" della legge n. 241/90, attraverso il sistema informativo "SFINGE" nella sezione "*Richiesta stato pratiche (accesso agli atti)*";
- che è possibile ottenere copia dell'estratto specifico del verbale (atto riferito a più beneficiari), compilando il modello "*Richiesta di accesso ai documenti amministrativi*" da richiedere all'indirizzo e-mail [agriterremoto@regione.emilia-romagna.it](mailto:agriterremoto@regione.emilia-romagna.it);

Preso atto che in data **03/11/2016** è stata validata, sul sistema informativo "SFINGE", la domanda protocollo **CR-59139-2016** presentata da **FIENIL NUOVO S.S. di BORGATTI DINA & C.**, con sede legale in Bondeno (FE), via Giusti n. 10, C.F. 00938370384 e p.IVA 01987950381;

Dato atto:

- che Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., di seguito denominata Invitalia S.p.A, ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha istruito la suddetta domanda, predisponendo l'esito istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, la non ammissione a contributo, con la seguente motivazione riportata nella "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Proposta di delibera", come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.):

- VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO;

SI PROPONE:

1) **LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.1**, in quanto:

- a. Il fabbricato oggetto di richiesta di contributo è inserito in una azienda ove sono presenti altri fabbricati a destinazione deposito attrezzi e materiali agricoli di dimensioni rilevanti rispetto alle necessità operative e di stoccaggio aziendali. Tale condizione determina una valutazione del fabbricato oggetto della presente richiesta di contributo in sovradimensione rispetto alle razionali necessità aziendali: il ripristino dell'immobile richiesto, quindi, non è considerabile come necessaria alla ripresa ed alla piena funzionalità dell'attività agricola preesistente alla data del sisma (art.2 comma 1 e 2 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii). A riprova di quanto sopra non sono stati realizzati locali provvisori di deposito temporaneo con fondi destinati alla ricostruzione. Pertanto il contributo non viene concesso.

**Il richiedente sugli interventi non ammessi a contributo non può ripresentare domanda conformemente a quanto previsto dall'Ord. 57/2012 art. 13 bis.**

- che si è proceduto all'invio della comunicazione di preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90, contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza che si intendono integralmente richiamati;

Preso atto che il richiedente il contributo ha rifiutato il sopramenzionato preavviso di rigetto contestualmente alla presentazione di osservazioni, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90;

Dato atto:

- che, pertanto, si è reso necessario un supplemento d'istruttoria;
- che Invitalia S.p.A. ha istruito la documentazione allegata alla richiesta di revisione, predisponendo l'esito di supplemento istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito di supplemento istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, la conferma della non ammissione a contributo, secondo quanto riportato nella "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Proposta di delibera" ed allegata al presente atto, come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

Vista la "Scheda riepilogativa" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativa agli esiti dell'istruttoria;

Ritenuto di procedere con il non accoglimento dell'istanza

#### **DECRETA**

- di **rigettare** la richiesta di contributo sull'immobile, riportato in "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Riepilogo degli interventi proposti", presentata da **FIENIL NUOVO S.S. di BORGATTI DINA & C.**, C.F. 00938370384 e p.IVA 01987950381;
- di prendere atto dei motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di contributo sull'immobile contenuti nell'esito istruttorio allegato al preavviso di rigetto e nell'esito di supplemento istruttorio, quale parte del fascicolo elettronico, così come approvati nei Nucleo di Valutazione e che si intendono integralmente richiamati;

- di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema informativo “SFINGE” al richiedente i contributi, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica.

Bologna

Stefano Bonaccini  
*(firmato digitalmente)*

## SCHEDA RIEPILOGATIVA

**TABELLA: Riepilogo degli interventi richiesti**

ID. IMMOBILE come da domanda	COMUNE	FOGLIO	MAPPAL E	Riferimento tabellare livello di danno DA PERIZIA	SUP richiesta a contributo [mq] -ante -post	INDENNIZZO ASSICURATIVO [€]	CONTRIBUTO RICHIESTO AL NETTO DI IVA [€]
n.1	Bondeno (FE)	106	104	Tab. "B"- lett. c) Livello Operativo E2	Ante: - 510,89 Post: - 479,73	0,00 €	540.136,16

**TABELLA: Riepilogo degli interventi proposti**

ID. IMMOBILE come da domanda	SUP ammessa [mq] -ante -post	DESTINAZIONE D'USO	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA	Costo convenzionale e (al netto di IVA)	Costo intervento (al netto di IVA)	CONTRIBUTO CONCESSO (al netto di IVA e dell'indennizzo assicurativo)
		Tipologia di intervento				CONTRIBUTO CONCESSO (al lordo di 22% IVA forfettaria)
n. 1	Ante: - 0,00	Deposito/fienile	Tab. "B"- lett. c) Livello Operativo E2	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Post: - 0,00	Miglioramento sismico				0,00 €
GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO E' PARI A						0,00 €
<b>TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO</b>						<b>0,00 €</b>

**PROPOSTA DI DELIBERA:**

- VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO;
- VISTE LE CONTRODEDUZIONI AL PREAVVISO DI RIGETTO, IN MERITO ALLA RIAMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE IN QUANTO:
  - a. *"La normativa vigente richiamata dal nucleo (PAN – piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari deriva dal recepimento attraverso decreto legislativo 150 del 14 agosto 2012 di una direttiva comunitaria ) è entrata in vigore dopo il sisma e pertanto non può essere invocato come elemento di diniego. La mancanza di ddt relativa ai prodotti fitosanitari che individui con precisione*

*l'immobile in cui vengono conferiti non può negare che l'azienda facesse effettuare i trattamenti dal contoterzista come peraltro indicato nelle fatture presenti [...]*”;

- b. *“Per quanto riguarda la non corrispondenza del luogo di destinazione desumibili da DDT, che peraltro in base all’art. 1 D.P.R. 472 del ‘96 non è più obbligatorio, degli altri mezzi tecnici con il fabbricato in questione, essa è dovuta a motivi di circolazione interna aziendale che aveva individuato una destinazione aziendale generica che si è concretizza con lo scarico presso il fabbricato in questione.”;*
- c. *“L’utilizzo dei diversi immobili aziendali è stato sufficientemente dimostrato nella perizia agronomica e nelle sue integrazioni [...] La mancanza poi di fatture specifiche è stata motivata nella perizia e non esime dalle esigenze di stoccaggio [...]”;*

VALUTATE LE STESSE COME IRRILEVANTI in quanto non sono emersi elementi istruttori diversi da quelli esaminati dal Nucleo di Valutazione, in particolare:

- a. La normativa vigente al momento del sisma (D.L. n. 152 del 3 aprile 2006; D.lgs. n. 205 del 2010, D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001) definiva già i rifiuti provenienti dall’agricoltura come rifiuti speciali e il soggetto e definiva in carico al produttore iniziale o detentore il soggetto responsabile del corretto trattamento del rifiuto, che nella fattispecie era il contoterzista, come risulta dalle fatture. Inoltre il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 definisce i requisiti degli ambienti nei quali vengono stoccati i prodotti chimici pericolosi, tali requisiti non sono stati rilevati nei locali indicati dal tecnico nel layout produttivo;
- b. La normativa vigente al momento del sisma (D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972) prevedeva la necessità di D.D.T. o altro documento simile nel caso in cui il soggetto emittente volesse utilizzare la modalità di “fatturazione differita”. Dalla documentazione fornita si evince la modalità di fatturazione differita negli acquisti effettuati presso la ditta Gruppo Gulinelli Srl. Dalla documentazione prodotta e dalle osservazioni presentate a seguito di non ammissione a contributo non è possibile definire in quale delle unità immobiliari a disposizione della società agricola siano stati depositati i beni acquistati in quanto viene fatto esclusivo riferimento alla sede legale dell’impresa. Pertanto non si ha evidenza dell’effettivo utilizzo, alla data del sisma, delle superfici dell’immobile in oggetto indicate dal tecnico nel layout produttivo come deposito sementi in virtù dei diversi immobili in carico alla società agricola;
- c. Nella perizia agraria fornita durante la fase istruttoria viene fatta una stima della “*potenziale necessità di avere superfici strumentali per stoccaggio della granella prodotta*”, facendo riferimento al piano culturale del 2012. Al fine di valutare la congruenza tra le stime prodotte e il volume di paglia e fieno prodotto/stoccato sono state richieste le fatture del prodotto al quale il tecnico ha risposto: *“Per quanto attiene la paglia parte di questa veniva trinciata direttamente alla trebbiatura restituendola al suolo durante le operazioni di aratura al fine di incrementare la sostanza organica nel suolo. La restante parte era lasciata direttamente in gestione al contoterzista che effettuava la trebbiatura a parziale sconto del costo della trebbiatura stessa, come in uso nel comprensorio; venivano altresì lasciati a seconda del bisogno spazi per lo stoccaggio di appoggio per il contoterzista stesso. Per i motivi sopracitati non sono presenti fatture specifiche.”* Le osservazioni presentate non forniscono elementi aggiuntivi che consentano di definire il volume di paglia e fieno prodotto/stoccato al momento del sisma o nei 36 mesi precedenti e quindi il reale utilizzo dell’immobile oggetto di domanda ai fini produttivi;

SI PROPONE:

**1) LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL’IMMOBILE n.1, in quanto:**

- In sede istruttoria non è stato dimostrato l’utilizzo ai fini produttivi dell’immobile alla data del sisma o nei 36 mesi precedenti. In particolare, considerata la sussistenza di più immobili in carico alla Società Agricola Borgatti s.s. e considerato che la stessa non dispone di personale proprio ed attrezzature facendo ricorso a “Contoterzi Agricoli”, è stata acquisita della documentazione necessaria a confermare quanto riportato nella perizia giurata ed agronomica (fatture, DDT). Dall’analisi della documentazione non si ha riscontro dell’effettivo utilizzo dell’immobile come deposito per fitosanitari e sementi. Inoltre, in relazione al deposito paglia e fieno, è emerso che seppur la stima dei volumi realizzabili fosse compatibile con le capacità di stoccaggio degli immobili in carico all’azienda, la paglia prodotta veniva, in parte restituita al



suolo durante le operazioni di aratura ed in parte lasciata in gestione al contoterzista che effettuava la trebbiatura a parziale sconto del costo della trebbiatura stessa;

Non si ritiene compiutamente dimostrato l'utilizzo produttivo dell'immobile alla data del sisma e nei 36 mesi precedenti da parte dell'impresa, requisito fondamentale per beneficiare della concessione dei contributi, rendendo inapplicabili le norme approvate sull'intervento di stato e autorizzato dalla Commissione Europea come Aiuti di Stato SA.35482 (2012/N) – Italia "Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova, Cremona e Rovigo " e pubblicata sul sito della stessa Commissione [http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case\\_details.cfm?proc\\_code=3\\_SA\\_35482](http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_35482), che prevedono interventi commisurati ai danni subiti dall'impresa con il sisma e rispettosi delle norme sulla concorrenza di cui al Trattato dell'Unione. Pertanto il fabbricato non è riconosciuto come necessario al riavvio dell'attività come previsto dall'Art. 2 comma 2 e determinante sovracompensazione rispetto ai danni subiti dall'impresa.